



**COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA**  
CORSO LUIGI RAZZA N. 2  
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

**AREA ECONOMICO – FINANZIARIA – TRIBUTI**

**DETERMINAZIONE N. 56 del 30.06.2014**

**Oggetto: determinazione a contrattare per l'affidamento, mediante procedura di cottimo fiduciario, alla Società Coim Idea s.r.l., dei servizi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. CIG ZE10FF51D3**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- **Visto** il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- **Visto** il decreto del Sindaco n. 15 del 28.05.2014 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali al Dr. Saverio Verduci;
- **Considerato** che questo Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014;
- **Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 29.04.2014 che stabilisce che "*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014*";
- **Visto** l'art. 163 comma 1 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio deliberato ed assestato alla data del 31.12 dell'anno precedente, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- **Visto** l'art. 163 comma 3 del citato T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che "*Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;*";
- **Visto** che il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 è stato approvato con delibera C.C. n. 30 del 25.09.2013;
- **Vista** la delibera G.C. n. 140 del 14.10.2013 con la quale è stato approvato il PEG anno 2013 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
- **Visto** il vigente regolamento di contabilità;

Il giorno 30 del mese di giugno 2014

**Premesso** che ai sensi della legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro, per ultimo il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 per come corretto ed integrato dal TU sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, occorre garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro del Comune, al fine di eliminare o contenere i rischi per la salute dei lavoratori scongiurando il verificarsi di eventi negativi per i quali è prevista la responsabilità, anche penale, del datore di lavoro;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 12 del 17.11.2010 con il quale i singoli Responsabili di servizio pro-tempore sono stati individuati quali datori di lavoro nell'ambito delle attività dell'ente di pertinenza di ciascuno;

**Dato atto:**

che in data 30.11.2013 è scaduta la convenzione per la gestione del servizio di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, che questo Ente aveva stipulato con la società Coim Idea s.a.s. per il triennio 01.12.2010/30.11.2013, con un costo annuo di € 7.300,00 IVA compresa;

che, in considerazione della scadenza di un servizio obbligatorio e rilevante come quello della sicurezza, la società ha continuato ad assicurare le prestazioni, così come peraltro previsto nella convenzione medesima;

che, pertanto, si ritiene opportuno procedere alla formalizzazione di un rinnovo del contratto scaduto, fino alla data del 31.12.2014, nelle more dell'avvio di una procedura di gara finalizzata alla individuazione del nuovo affidatario;

**Considerato**, quindi, che si rende necessario garantire all'ente la prosecuzione dei servizi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e nello specifico le seguenti attività:

- **Servizi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro**
  - a) Servizi per l'attuazione degli adempimenti;
  - b) Servizi ed assistenza per l'implementazione del sistema di sicurezza dell'Ente;
  - c) Verifica sistema di sicurezza dell'Ente;
  - d) Predisposizione di documenti, schede e questionari;
  - e) Valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro;
  - f) Sopralluoghi;
  - g) Piani di adeguamento e/o di miglioramento;
  - h) Assistenza alla direzione dei Lavori relativi alle misure individuate;
  - i) Procedure di sicurezza e dispositivi di protezione individuale;
  - j) Redazione/Aggiornamento Documento finale di sicurezza - DVR;
  - k) Redazione DUVRI, a richiesta dell'Ente e se necessario;
  - l) Assunzione responsabilità del Servizio Prevenzione e Protezione;
  - m) Assistenza in caso di ispezioni degli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro);
  - n) Piani di emergenza;
  
- **Attività di informazione e formazione**
  - a) Formazione ai dipendenti;
  - b) Corso per RLS;
  - c) Corso primo soccorso gruppo B;
  - d) Corso antincendio sito a basso rischio;
  
- **Servizi di medicina del lavoro, sorveglianza sanitaria e informazione**
  - a) Assunzione responsabilità e funzioni Medico Competente;
  - b) Visite mediche e visite specialistiche;
  - c) Istituzione ed aggiornamento, per ogni lavoratore soggetto a Sorveglianza Sanitaria, di una Cartella Sanitaria e di rischio;
  - d) Informazione ai lavoratori sugli accertamenti sanitari, sulla loro necessità e sui loro risultati;

- e) Comunicazione dei risultati anonimi degli accertamenti sanitari al Servizio Prevenzione e Protezione;
- f) Controllo di Sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, con visite a frequenza annuale;
- g) Effettuazione di Visite Mediche su richiesta dei lavoratori solo se giustificate sulla base di rischi professionali;
- h) Collaborazione con il Datore di Lavoro per l'organizzazione del Pronto Soccorso Aziendale.

**Dato atto** che all'interno della struttura organizzativa del Comune non sono presenti figure professionali idonee allo svolgimento dei servizi di che trattasi, per la cui realizzazione si rende quindi necessario il supporto tecnico di un soggetto altamente qualificato in materia e che l'acquisizione dei servizi sopra indicati, può ritenersi acquisizione di servizi ad alto contenuto specialistico;

**Visto** l'articolo 26 della Legge n. 488 del 1999, nella parte in cui dispone che:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipuli convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria;

le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle suddette convenzioni, ovvero ne possano utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;

la stipulazione di un contratto in violazione di quanto sopra sia causa di responsabilità amministrativa;

ai fini della determinazione del danno erariale si tenga anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto;

dette disposizioni non si applichino ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti;

i provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi siano trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;

il dipendente che abbia sottoscritto il contratto allegghi allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dello stesso articolo 26;

nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione verificchino l'osservanza dei parametri di cui al citato comma 3;

**Vista** la legge 24 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, commi 449 e 450, come modificati dall'art. 7, comma 2, legge 6 luglio 2012, n. 94, sull'obbligo per le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi tramite il ricorso agli strumenti del convenzionamento Consip e del mercato elettronico, ove viene previsto, per la parte che interessa:

- al comma 449, che nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 diverse da quelle centrali o periferiche (e, quindi, anche i Comuni) possono ricorrere alle convenzioni, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- al comma 450, che le amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 diverse da quelle centrali o periferiche (e, quindi, anche i Comuni) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

**Visti inoltre:**

il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e 2004/18/CE, (poi denominato d.lgs. n. 163/2006), ed in particolare:

- l'articolo 125, comma 10, che prevede che l'acquisizione in economia di beni e servizi “è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, oltreché nelle ipotesi di urgenza individuata dalla lettera d) del suddetto comma e precisamente: “urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico o culturale”;
- l'articolo 125, comma 11, che consente per servizi o forniture inferiori a 40 mila euro “l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;

**Considerato che:**

- la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, con la sentenza n. 954 del 8 marzo 2005) ha chiarito che l'utilizzo della procedura in economia non postula la presenza di ragioni di urgenza ovvero di specialità dell'affidamento in quanto si lega esclusivamente al valore economico della commessa pubblica, precisando ulteriormente, rispetto al caso esaminato, che “l'attribuzione diretta del servizio era avvenuta legittimamente secondo la procedura di “spese in economia” di cui al D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, trattandosi di un servizio di importo modesto. Invero, secondo il D.P.R. n. 384/2001 si può procedere con le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi fino al limite di importo di 130.000 euro (recte: per amministrazioni locali, fino a 200.000), con facoltà di prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi (almeno 5 per il cottimo fiduciario) nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'ammontare della spesa non superi 20.000 euro (IVA esclusa), importo che è elevato a 40.000 (IVA esclusa) per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico (recte: oggi, in ogni caso, sino all'importo di euro 40.000);
- questa pubblica amministrazione intende avvalersi della procedura di affidamento diretto per cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del codice dei contratti, per garantire un affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e quindi anche della realizzazione

del servizio oggetto di affidamento, posto che anche il “tempo” nella dinamica dei valori giuridici ha acquisito un proprio e quantificabile valore intrinseco, a maggior ragione se rapportato alla efficienza dell’azione amministrativa;

- il principio di diritto da ultimo ribadito nella pronuncia della Corte di Cassazione a sez. unite civile n. 8987 del 2009 è quello secondo cui “il fatto che la pubblica amministrazione, nel suo operare negoziale, si trovi su un piano paritetico a quello dei privati, se per un verso esclude che essa possa avvalersi di un qualsiasi potere di supremazia sull’altro contraente, per altro verso non significa che vi sia una piena ed assoluta equiparazione della sua posizione a quella di un privato. Infatti resta, comunque, ineliminabile la differenza che discende dalla portata e dalla natura dell’interesse pubblico cui in ogni caso l’amministrazione deve ispirarsi e che, anche se incanalato nell’alveo di strumenti di tipo privatistico, è destinato a conformare il comportamento del contraente pubblico secondo regole e principi - particolarmente in tema di pubblicità e di trasparenza - che per il privato non hanno invece ragion d’essere. Del modo in cui gestisce il proprio interesse il privato non è tenuto a dar conto ad alcuno, ma lo stesso non può dirsi per il contraente pubblico e per le modalità con cui si realizza il pubblico interesse cui egli è preposto, che non possono restare opache ma devono viceversa pur sempre rispondere a criteri suscettibili di essere ben percepiti e valutati”;

**Vista** l’offerta presentata dalla Società Coim Idea sas, prot. 1316 del 14.03.2014, nella quale vengono esposte le prestazioni assicurabili, per un costo complessivo annuo, per 12 mesi, pari ad € 6.728,00 IVA compresa, per i servizi assoggettati a detta imposta, così come di seguito dettagliati:

	Importo	IVA	Totale
Servizi di medicina del lavoro, sorveglianza sanitaria, formazione e informazione	€ 3.800,00	Esente	€ 3.800,00
Servizi e prestazioni soggette ad IVA	€ 2.400,00	€ 528,00	€ 2.928,00
Totali per 12 mesi	€ 6.200,00	€ 528,00	€ 6.728,00

**Evidenziato** che:

in rapporto a detta offerta è stata svolta una preliminare istruttoria al fine di verificare la reale economicità delle prestazioni, frutto, in particolare, di una comparazione dei costi tra quelli previsti nell’ambito del convenzionamento Consip e quelli offerti dalla stessa società Coim Idea sas, così come risultante dal prospetto riepilogativo allegato alla presente determinazione;

i costi della società risultano effettivamente migliorativi rispetto a quelli praticati nell’ambito del convenzionamento con Consip per il servizio oggetto del presente atto;

l’operatore economico è noto per la serietà praticata nel mercato di settore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia, dettati tra l’altro dal D.Lgs. n. 195/2003, dal cd Decreto RSPP, dalla Circolare Ministero Welfare prot. n. 3148 del 22.12.2005 e in ultimo dal citato T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 106/2009, ed inoltre la stessa Società vanta una notevole esperienza nel campo del supporto agli enti locali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

la proposta anzidetta, oltre alle attività prima elencate, prevede un’attività formativa integrativa riservata al personale con la mansione di autista;

**Considerata** dunque l’offerta della Coim Idea Sas valida e completa per assicurare l’assolvimento dei dovuti adempimenti comunali in materia di sicurezza e salute dei dipendenti nei luoghi di lavoro, nonché vantaggiosa in termini economici;

**Ritenuto** inoltre di applicare all'importo proposto dalla Società Coim Idea Sas una ulteriore riduzione del 5%, pari ad € 336,40, ai sensi dell'articolo 8, comma 8 lett. a) del D.L. n. 66/2014, che la Società, contattata per le vie brevi, ha accettato;

**Considerato** che per quanto sopra il costo annuo del servizio proposto dalla Società Coim Idea sas ammonta ad € 6.391,60 IVA compresa (€ 6.728,00 – 336,40), pari ad un importo mensile di € 532,63;

**Ritenuto** quindi di affidare alla Società COIM IDEA di Polistena (RC) il servizio di sicurezza e salute dei dipendenti nei luoghi di lavoro secondo le condizioni economiche anzidette per il periodo 01.12.2013 – 31.12.2014 (13 mesi) per un costo complessivo quindi di € 6.924,23 (€ 532,63 x 13 mesi), nelle more dell'avvio di una procedura di gara finalizzata alla individuazione del nuovo affidatario;

**Dato atto** che è assicurato il rispetto della normativa circa l'affidamento a terzi in presenza di convenzionamento Consip, avendo il contratto in esame condizioni migliorative;

**Dato atto** altresì che:

il regolamento comunale per la disciplina dei contratti include tra le forniture ed i servizi in economia anche i servizi in parola;

l'importo previsto di 6.924,23 euro, ai sensi della vigente normativa sopra richiamata, consente l'affidamento diretto del servizio di che trattasi;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visto** lo schema di convenzione, allegato alla presente, con il quale vengono disciplinati i rapporti tra questo ente e la COIM IDEA relativamente ai servizi in parola;

**Vista** la dichiarazione relativa all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, presentata dalla stessa Società con l'indicazione del conto bancario dedicato e dei nominativi delle persone delegate ad operarvi;

**Accertato** il possesso, da parte della Società anzidetta, dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 per poter contrarre con la pubblica amministrazione, ed in particolare il requisito della regolarità contributiva, come risulta da apposita autocertificazione di regolarità contributiva;

**Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

**Visto** il TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

## **D E T E R M I N A**

### **La narrativa che precede fa parte integrante della presente determinazione**

1. di affidare alla società Coim Idea sas il servizio di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per il periodo 01.12.2013/31.12.2014, al costo complessivo di € 6.924,23 IVA compresa;

2. di dare atto che la proposta della Coim Idea Sas presenta condizioni migliorative rispetto a quelle consentite dall'attuale Convenzionamento Consip, come emerge dal prospetto di raffronto con i prezzi praticati nell'ambito del convenzionamento, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che il contratto sarà stipulato sotto forma di convenzione secondo lo schema allegato alla presente;
4. di impegnare a favore della Società COIM IDEA la somma di € 6.924,23 con imputazione sul bilancio provvisorio 2014, capitolo 1039 (cod. 1.01.02.03) denominato "Servizi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro", che presenta il necessario stanziamento;
5. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica, risultando indispensabile per far fronte ad imprescindibili adempimenti di legge;
6. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente [www.oppidomamertina.rc.it](http://www.oppidomamertina.rc.it), alla sezione Albo on-line, per la durata di quindici giorni consecutivi, nonché alla sezione "Amministrazione Trasparente".

OPPIDO MAMERTINA 30.06.2014

Il Responsabile del Servizio  
Parere di regolarità tecnica attestante la  
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa  
Dr. Saverio Verduci

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr. Saverio Verduci